Num. 87

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1865

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino . . . . L.	40	21	11
» Provincie del Regno . . . . »	48	25	13
» Svizzera . . . . »	58	30	16
» Roma (franco ai confini) . . . . . »	50	26	14

TORINO, Martedì 11 Aprile

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia . . . . . . L.	80	46	25
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento . . . . »	58	30	16
Inghilterra e Belgio . . . . »	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 2 5 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. espost. al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
10 Aprile	747,44	747,20	746,46	+17,6	+22,2	+25,2	+14,5	+20,0	+20,4	+ 8,2	E.N.E.	S.	O.S.O.	Sereno	Sereno con vap.	Sereno

PARTE UFFICIALE

TORINO, 10 APRILE 1865

Il N. 2220 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli Uscieri presso le Magistrature delle Provincie Napolitane e Siciliane, prima della notificazione degli atti del loro ministero, presenteranno ai Cancellieri delle Corti, Tribunali e Giudicature di Mandamento da cui dipendono, gli originali e le copie degli atti medesimi.

Art. 2. I Cancellieri, dopo aver verificato che il numero delle copie corrisponde a quello delle persone o enti morali, ai quali ciascun atto deve essere notificato, e che la carta adoperata per l'originale e per le copie sia nei termini delle diverse disposizioni contenute nella Legge sulla tassa di bollo del 21 aprile 1862, apporranno il loro visto sull'originale.

Qualora la notificazione non si dovesse fare a tutte le persone indicate nell'atto, l'Usciere con annotazione da lui sottoscritta, da estendersi in calce dell'atto, dovrà dichiarare il numero delle copie da notificarsi e le persone cui le medesime dovranno essere intimate. Il Cancelliere apporrà il visto immediatamente dopo la suddetta dichiarazione.

Se i Cancellieri troveranno ragioni da non apporre il proprio visto vi segneranno il loro rifiuto, salvo all'Usciere il presentare l'atto all'Agente del Pubblico Ministero o al Giudice del Mandamento da cui dipende, i quali, riconoscendo illegale il rifiuto del Cancelliere, apporranno essi il loro visto all'originale.

Art. 3. Qualora l'Usciere venisse incaricato dell'esecuzione di un atto in ore nelle quali la Cancelleria è chiusa, ed il ritardo di un giorno portasse nocumento alle parti per la scadenza dei termini legali, egli adempirà all'incarico ricevuto nel giorno medesimo non ostante la mancanza del visto prescritto nell'articolo precedente. Però nel giorno seguente è in obbligo di presentare l'originale al Cancelliere, il quale, verificata la ragione d'urgenza, vi apporrà il suo visto facendone espressa menzione. Eguale menzione farà in apposito registro in carta libera che sarà tenuto in ciascuna Cancelleria, e ne riferirà all'Agente del Pubblico Ministero o al Giudice del Mandamento. I suddetti funzionari potranno fare tutte quelle indagini che crederanno utili, nel fine di scoprire se le copie dell'atto rispondano al numero delle persone intimate, e se siasi in esse e nell'originale adoperata la carta prescritta nella citata Legge sulle tasse di bollo del 21 aprile 1862.

Art. 4. Semprechè l'Usciere si trovi per ragione di uffizio in luogo diverso da quello della sua legale residenza, e venga in quel luogo incaricato dell'intimazione di un atto del suo ministero, farà apporre il visto del quale è parola negli articoli precedenti, dal Cancelliere del Magistrato o dal Segretario del Conciliatore del Comune ove l'atto dovrà essere notificato.

Art. 5. I Cancellieri nell'eseguire la registrazione degli atti di Uscieri nei termini e nei modi prescritti dal R. Decreto del 18 gennaio 1863, qualora trovino che l'atto presentato per essere registrato non sia fornito del visto sovra prescritto, ovvero ne sia stato notificato un numero di copie maggiore di quello accennato nel visto di cui all'articolo 2, ne redigeranno processo verbale inteso l'Usciere, e registrando e riconsegnando l'atto all'Usciere medesimo, rimetteranno il processo verbale all'Agente del Pubblico Ministero o al Giudice da cui dipendono.

Art. 6. Sono esenti dalla formalità del visto ordinato negli articoli 2, 3 e 4 gli atti di Uscieri indicati nei numeri 1, 2, 4 a 7, 12, 14 a 17, 19, 21, 22, 24 a 30 dell'art. 29, e nei numeri 1, 2, 7 a 10, 13, 18, 20 a 24, 27, 28, 30 a 42 dell'articolo 35 della tariffa per le spese giudiziarie nelle materie civili, approvata con Regio Decreto del 31 agosto 1819 tuttora in vigore nelle Provincie Napolitane e Siciliane, non che gli atti dei quali è parola negli articoli 164 e 1115 leggi di procedura civile, ed in generale ogni atto che viene rilasciato in copia ad un pubblico Funzionario, obbligato di apporre il suo visto nell'originale, o che costituisce un processo verbale, la di cui copia debbe essere redatta insieme all'originale.

Art. 7. Gli Uscieri che contravverranno in qualunque modo alle disposizioni contenute nel presente Decreto saranno sottoposti a pene disciplinari, salvo l'applicazione delle leggi penali in caso di reità in esse prevista.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 26 marzo 1865.

VITTORIO EMANUELE.

G. VACCA.

Il Num. MDLXXIII della parte supplementare della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'atto costitutivo la Società anonima per la pubblicazione del giornale *Le Alpi*;

Visto il titolo III, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Nostri Decreti 14 gennaio 1864 e 12 febbraio 1865, nn. MLXII e 2157, sulla vigilanza delle Società approvate;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. *La Società anonima per la pubblicazione del giornale* LE ALPI, costituitasi in Torino per atto pubblico del 23 gennaio 1865, rogato G. B. Ristis, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti inserti in detto atto.

Art. 2. I componenti il Comitato di amministrazione della Società sono revocabili dall'Assemblea generale ai termini del Codice di commercio.

Art. 3. La Società sarà invigilata dal Governo e contribuirà per annue L. 100 nelle spese commissariali.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 marzo 1865.

VITTORIO EMANUELE.

TORELLI.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Nostro Ministro dell'Interno;

Veduta la deliberazione del Consiglio Generale del Comune di Firenze del 28 gennaio 1865, colla quale fu in massima stabilita la costruzione di un mercato principale nello spazio compreso tra le vie dell'Ariento, Panicale, Chiara, S. Antonino, e traversato dalla via Romita, con allargamento della via dell'Ariento, e rettificazione del prolungamento della via S. Orsola;

Veduta la legge 24 ottobre 1860, n. 4375, e l'art. 368 della legge 20 novembre 1859, n. 3754,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di un mercato principale nella città di Firenze, nonchè l'allargamento della via dell'Ariento e la rettificazione e prolungamento della via di S. Orsola, a norma del piano di massima dell'ingegnere comunale Luigi Del Sarto, che sarà vidimato dal Nostro Ministro predetto, e rimarrà unito al presente.

Art. 2. Per le espropriazioni occorrenti in dipendenza della dichiarazione di utilità pubblica precedentemente fatta, si osserveranno le norme fissate dalla legge 24 ottobre 1860 vigente nelle Provincie Toscane.

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Dato a Torino addì 20 marzo 1865.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Vista la deliberazione del Consiglio Generale del Comune di Portico in data 29 dicembre 1863, colla quale fu risoluto di costruire una pubblica fonte nel villaggio di Bocconi, a forma dei piani dell'ingegnere Lorenzo Mazzoni;

Vista la legge 24 ottobre 1860 sulle espropriazioni coatte vigente nelle Provincie Toscane, e l'art. 368 della legge 20 novembre 1859, n. 3754,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È dichiarata opera di utilità pubblica la costruzione nel villaggio di Bocconi, Comune di Portico (Firenze), di una pubblica fonte, a forma dei qui annessi due piani dell'ingegnere Lorenzo Mazzoni che d'ordine Nostro saranno vidimati dal Ministero dell'Interno.

Art. 2. Per l'espropriazione delle proprietà occorrenti per detta costruzione si osserveranno le formalità prescritte dalla precitata legge 24 ottobre 1860.

Art. 3. Il Comune di Portico sarà tenuto ad adempiere quanto fu prescritto dall'Ingegnere Capo nel suo rapporto del 23 gennaio ultimo scorso, immettendo nell'acquedotto, quando l'esperimento ne dimostri buona la qualità, anche l'acqua delle sorgenti recentemente ispezionate, all'oggetto di poterne lasciare a disposizione degli espropriandi una maggior quantità.

Art. 4. Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dato a Torino addì 20 marzo 1865.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

S. M. in udienza del 9 corrente mese, sulla proposta del Ministro della Guerra, ha fatto le seguenti nomine e destinazioni nel personale degli ufficiali generali:

Avenati cav. Giacinto, luogotenente generale, comandante la divisione militare territoriale di Ancona, collocato in disponibilità;

Griffini cav. Paolo, luogotenente generale, ispettore dell'esercito, nominato comandante la divisione militare territoriale di Chieti;

Chiabrera cav. Emanuele, luogotenente generale, comandante la divisione militare territoriale di Chieti, trasferto al comando della divisione militare territoriale di Ancona.

Con RR. Decreti 20, 23, 26 e 29 scorso marzo, e con altri in data 2 e 9 corrente, S. M. si è degnata di nominare di moto proprio nell'Ordine Equestre Mauriziano:

Cavaliere

Antonini Giuseppe, scultore.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Ufficiale

Bergoen cav. avv. Felice, già intendente;

Cavalieri

Genovesio dott. Calisto, medico dell'Ospedale di S. Luigi in Torino;

Vigo dott. Carlo, id.;

Bianchi conte Giuseppe, dottore in medicina e chirurgia;

Canavero Luigi, sindaco del Comune di Vinovo;

Malcasi avv. Giuseppe;

Braida canonico Emiliano, prevosto della cattedrale d Susa.

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, e per l'utile cooperazione da questi prestata per gli studi e lavori di statistica;

Ufficiale

Tessera avv. cav. Enrico, consigliere delegato presso la Prefettura di Parma;

Cavalieri

Belli Giuseppe, membro della Giunta provinciale di statistica in Girgenti;

Boni dott. Francesco, id. in Modena;

Frattini Giovanni, id. in Milano;

Borroni dott. Cesare, consigliere delegato presso la Prefettura di Sondrio.

APPENDICE

RIVISTA BIBLIOGRAFICA

Del Diritto Decemvirale, per l'avvocato FELICE POCHINTESTA. — *Torino, tip. Favale*, 1865.

Un giovane ingegno, l'avvocato Felice Pochintesta, ha testè dato alla luce per le stampe un suo lavoro *Sul diritto decemvirale*. Mirabile è lo svolgimento che segue nell'antica Roma in materia di diritto, ed il tesoro di profonda scienza legale che a noi tramandarono quei nostri maggiori, ed al quale più o meno necessariamente dovettero ispirarsi tutte le legislazioni che vennero di poi, fu e sarà sempre fonte inesausta di studi severi per tutti coloro che dedicarono la loro attività alle legali discipline. Il diritto decemvirale, ovvero le leggi delle Dodici Tavole, se formano il miglior complesso di leggi che l'antichità abbia a noi tramandate, non sono per certo preferibili al diritto pratico venuto successivamente, ed alla classica giurisprudenza della Roma dei Cesari. Il risalire però a quelle leggi che, tenuto conto dei tempi in cui venivano pubblicate, sono di pregio inestimabile, è opera da farsi da chiunque ami addentrarsi meglio nello spirito delle disposizioni, risalendo alla fonte prima da cui scaturirono, per seguirne poi l'andamento storico, che viene a segnare le varie fasi a cui andò soggetta l'antica romana giurisprudenza.

Distintissimi uomini si occuparono di tale materia: Francia e Germania ne fornirono il contingente maggiore: noi demmo il Vico, che da solo valse per ben tanti altri che in ultima analisi non fecero che sfruttare le sapienti sue dottrine, facendo germogliare fuori d'Italia il ramo di quella scienza ch'egli, disconosciuto per gran tempo, aveva gettato in mezzo ai proprii connazionali. E lo studio del diritto decadde fra noi; e se i Romani antichi non solo materialmente, ma moralmente imperarono su quasi tutta l'Europa, se le loro disposizioni di legge passarono, vestite giusta lo spirito dei tempi che progredirono, nei codici di tutte le nazioni moderne, gl'Italiani che a quelli succedettero, trascurarono, fors'anco per cause a loro indipendenti, il retaggio de' loro maggiori, e perdettero quel primato che questi cotanto meritamente eransi acquistato.

Se in oggi col progresso, che naturalmente dopo l'avvenuta codificazione nel principio di questo secolo verificossi nella legislazione moderna, lo studio del diritto romano molto ha perduto dal lato della necessità di ricorrere a lui come unica e sicura norma, non è men vero però che chiunque aspiri a sollevarsi alquanto dalla moltitudine d'uomini di legge sparsi sul nostro suolo, deve tuttavia far capo a quello, impadronirsi delle sue dottrine, dei suoi concetti filosofici, i quali indubbiamente varranno a schiarirgli la via nelle più ardue questioni e a dargli quell'ultima ragione delle cose che esiste sempre in tutto e per tutto.

Ora con sommo piacere ci sembra di scorgere fra noi un miglioramento sotto tale aspetto, ci sembra di trovare, massime nella gioventù, una certa tendenza ad investigare nelle origini di quel diritto che da Roma ha nome, ed il sig. avvocato Pochintesta è uno di quelli che ci ha in parte persuasi che in tale nostra credenza ci apponiamo al vero. Egli incomincia il suo lavoro col mostrarci l'origine del diritto decemvirale. La sorte infelice delle plebi bistrattate nel modo più indegno dal patriziato aveva creata una condizione insopportabile che continuamente veniva a minacciare il mal composto equilibrio del politico romano edificio. Una scintilla avrebbe bastato a far iscoppiare quell'ammasso di malcontento, quella volontà di reagire che latente ogni dì guadagnava terreno, e la scintilla venne, e l'incendio riformatore svilupposi più che mai poderoso.

Un debitore, eroico avanzo di patrie battaglie, è assoggettato a crudeli trattamenti da un patrizio che egli non può pagare. Riesce a fuggire dal suo inumano creditore e presentasi al popolo cui narra le proprie vicende e mostra le carni livide per le percosse patite. Un senso d'orrore, di vendetta invade la moltitudine; i patrizi fuggono spaventati, e sull'Aventino la plebe radunasi armata, giurando non levar le tende senza aver ottenuto le chieste soddisfazioni; ed essa poco dopo rientra in Roma coi tribuni. Questa concessione però non bastò ad accontentarla; all'ombra della medesima aumentano le pretese e dopo una continua lotta per un intero decennio, la plebe ottiene finalmente una nuova legislazione; sono creati i decemviri con autorità dittatoriale ed assoluta, e quattro anni dopo le Dodici Tavole diventano il diritto comune della città.

Delle leggi delle Dodici Tavole, completate da altre fonti di diritto che vengono così a formare il complesso del così detto diritto decemvirale, s'occupa il nostro autore nel suo libro, che egli divide in dodici capi distinti, nei quali riassume tutto quanto

Sulla proposta del Ministro per i Lavori Pubblici,

Cavaliere

Fenolio avv. Bernardo, sostituito direttore del contenzioso finanziario in Torino.

Sulla proposta del Ministro Guardasigilli,

Ufficiali

Vedriani cav. avv. Giulio Cesare, già presidente del supremo tribunale di revisione in Modena;

Casana cav. Giuseppe, presidente del tribunale di commercio in Torino;

Cavalieri

Calenda avv. Vincenzo, consigliere d'appello incaricato delle funzioni di direttore capo di divisione nel Ministero di Grazia, Giustizia e Culti;

Elia dott. Elia, presidente della Camera dei notai e conservatore dell'archivio notarile in Milano;

Sanna-Tolu teologo Antonio, arciprete della collegiata di Osilo;

Sola sacerdote Andrea, parroco a Barge;

Guadagnini sacerdote Francesco, da Romagno nella provincia di Reggio d'Emilia.

Sulla proposta del Ministro per l'Istruzione Pubblica,

Commendatore

De Notaris dott. Giuseppe, prof. di botanica e rettore della R. Università di Genova;

Ufficiale

Gorini prof. Paolo;

Cavaliere

Passerini dott. Giovanni, prof. di botanica nella Regia Università di Parma.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO 10 *Aprile*

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

(*Direzione del commercio e dell'industria*)

Il sig. Giovanni Battista Rezzonico, agente di cambio presso la Borsa di commercio di Torino, dimissionario dal 24 febbraio decorso, chiede che sia autorizzato lo svincolo del certificato n. 3255, dell'annua rendita di L. 1000, sul Gran Libro dello Stato, annotato d'ipoteca per la malleveria prestata quale agente di cambio.

Chiunque possa aver diritto ad opporsi a tale svincolo è invitato a presentare le sue ragioni alla segreteria della Camera di commercio e d'arti di Torino nel termine perentorio di mesi tre dalla data del presente avviso, trascorso il quale si darà corso alla domanda del sig. Rezzonico.

Torino, il 7 aprile 1865.

Il Dirett. della divis. industria e commercio
B. SERRA.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL TESORO DI TORINO.

Dinanzi la giudicatura d'Ivrea il pensionario Grassotti Giuseppe

Ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato d'iscrizione portante il num. 2267, per l'annuo assegno di L. 853, e si è obbligato di tener sollevate le Finanze dello Stato da qualunque danno che per tale smarrimento potesse derivare alle medesime.

Il pensionario stesso ha inoltre fatto istanza per ottenere un nuovo certificato d'inscrizione.

Si rende consapevole perciò chiunque vi possa avere interesse che, in seguito alla dichiarazione e alla obbligazione surriferite, il nuovo certificato d'iscrizione verrà al suddetto pensionario rilasciato quando, trascorso un mese dal giorno della pubblicazione del presente avviso, non sia stata presentata opposizione a questa Direzione Compartimentale del Tesoro o all'Agenzia del Tesoro della Provincia di Torino.

Torino, addì 10 aprile 1865.

Il Direttore compartimentale del Tesoro
GONELLA.

FATTI DIVERSI

REALE ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO. — *Adunanza della Classe di scienze morali, storiche e filologiche tenuta il dì 2 di aprile* 1865.

Uno de' più notevoli segni per cui si possono distinguere le nazioni chiamate ad alti e nobili destini, suol essere la virtù militare. Ne sono esempio i popoli che più risplendono nella storia per grandezza di civiltà e per forza di ordinamento sociale, il Romano e il Greco nell'antichità mezzana, l'Indo-Sanscrito e l'Iranico in un'antichità più remota, il Tedesco ed il Franco nell'età moderna. La principal ragione ne è, io credo, che la virtù militare presuppone e richiede doti eminenti, morali e fisiche, vigore, fermezza, forza d'animo, eccellenza d'ingegno, amor di patria, ordine e disciplina, qualità supreme per cui le società umane fortemente si stabiliscono, crescono e durano vigorose, nè mai si piegano a soggezione o ad altrui signoria La virtù militare fu sempre dote e vanto dell'illustre popolo piemontese. Le due precedenti letture del prof. Carlo Promis mostrarono come il Piemonte avesse già onore e fama di valor militare nei primi secoli dell'Impero Romano; nell'ultima adunanza ei proseguì la lettura dell'illustrazione delle iscrizioni poste ai graduati militari Torinesi ai tempi del Romano Impero e di parte di quelle de' militi pretoriani, urbani e legionari; a queste pensò egli di aggiungerne alcune poche costì portate da due o tre secoli, di molto interesse per l'antica storia nostra, e che (o neglette, o mal lette, o volute spiegare in tempi di quasi nessuna critica) rimangono tuttora sconosciute oppur note per fallaci apografi, e finalmente ottenebrate anzichè rischiarate dai successivi editori.

Fra esse va distinta quella proveniente da Alba, di un Celso che fu patrono di cinque città del Piemonte; la lacuna che ci tolse il nome del personaggio era stata infelicemente restituita dai nostri scrittori, quando la scoperta fatta in Inghilterra, sul principio del secolo, di un congedo militare di Traiano porse mezzo di restituirla con certezza, riponendovi il nome di C. Valerio Celso, prefetto di un'ala ausiliare e con perfetta rispondenza alle note cronologiche del nostro marmo.

Una di Chieri è di un portabandiera decorato dei tre doni militari minori; altra, d'ignota provenienza, rammentando la provincia della Mesia superiore (Bulgaria e Servia) concorre a meglio stabilire un passo dello storico Dione; altre di Pretoriani Torinesi trovate a Roma, Rieti, Tuscolo ed in Piemonte danno agio a determinare in certo modo la larga proporzione colla quale i soldati nostri delle legioni, in premio della loro bravura ed egregia condotta, venivano trasferiti in quel Corpo scelto, rispondente alle nostre guardie reali ed imperiali.

Finalmente quattro lapidi, due delle quali trovate in Piemonte, una a Magonza, l'altra a Bonna nella Prussia Renana, diedero occasione al prof. Promis di parlare della legione IV Macedonica, alla quale appartennero questi Torinesi.

Il signor marchese Ricci lesse un secondo brano della sua bella traduzione d'Erodoto. Il vecchio *padre della storia* ragiona quivi delle istituzioni, degli usi religiosi e delle Divinità dell'Egitto, narra leggende e tradizioni popolari, tocca d'alcuni miti egizi e conchiude affermando che dall'Egitto ebbero origine le Divinità, il culto e i miti della Grecia. Son curiose e proprie dell'età in cui scrisse, le prove che egli adduce di questa sua ingenua e ferma credenza.

Egli pone per certo, a cagion d'esempio, che dall'Egitto trasse origine il Dio Pan dei Greci, perchè, conforme all'uso dell'Egitto, quel Dio vien rappresentato sotto figura d'animale, con faccia e piedi di capro. Ma il Pan greco, in cui per erronea interpretazione del nome vollero già alcuni vedere un'imagine dell'universo *Pan*, era una divinità tutta pastorale, proteggitrice delle greggi e dei pastori; il suo nome come il suo concetto deriva dalla feconda radice aryo-sanscrita *Pa*, che significa *proteggere*; e produsse nelle lingue aryane una gran quantità di nomi, ed appunto perchè egli era divinità pastoreccia veniva figurato con forme d'animale, con faccia e piedi caprini. Lo stesso potrebbe dirsi dell'altre ragioni che arreca in prova del suo credere il buon Erodoto. Ma egli non poteva indovinare ciò che la scienza filologica non ha scoperto che molti secoli dopo.

Il signor cav. Zobi, socio corrispondente, lesse *una breve nota necrologica del marchese Cosimo Ridolfi*, socio della R. Accademia delle Scienze di Torino, morto recentemente in Firenze. *Sotto tre diversi punti di vista*, ei disse, *converrebbe soffermarsi a considerare quel personaggio, cioè come filantropo, come scienziato e come funzionario politico. Ne accennerò soltanto i principali pregi nei due primi aspetti; essendochè in quanto al terzo appartenga peculiarmente alla storia pronunziare ponderati e solenni giudizi..* E in quanto al primo punto egli mostrò il marchese Ridolfi *promotore dell'introduzione in Toscana delle scuole di reciproco insegnamento*, riordinatore della *pia casa di lavoro*, stabilita già in Firenze da Napoleone I e venuta quindi in abbandono, fondatore nel 1829 d'una cassa di risparmio e d'un *istituto agrario modello*. Passò quindi l'autore ad esporre i meriti scientifici del Ridolfi. *Le cognizioni predilette*, ei disse, *al nostro elogiato, consistevano ognora in ciò che si riferisce alla botanica, alla fisica ed alla chimica... tali studi andavano coltivati nel laboratorio da esso creato entro le pareti domestiche, ove potevano concorrere i giovani bramosi d'apprendere più di quanto s'insegnava in quei tempi nei pubblici stabilimenti... Dove poi il Ridolfi fu più attivo e distinto è nella palestra accademica dei Georgofili che per lui principalmente salì in molta riputazione fino agli ultimi tempi. Basta scorrerne gli atti per convincersi della sua operosità e perizia agraria e della sua valentia economica in ispecie nel discutere, sostenere ed estendere il tema vitale del libero scambio.* Terminò l'autore ricordando le dimostrazioni di dolore che seguitarono la morte del Ridolfi. *Il giorno 5 del caduto marzo, colpito da irreparabile accidente, spirò l'anima nelle braccia della diletta consorte e dei figli amatissimi.... Divulgatasi nella città la funesta notizia, le case del Ridolfi in un attimo furono invase da ogni classe di persone costernate, ricercanti la verità del caso che pur troppo era come la fama suonava.... A memoria d'uomini Firenze non vide mai un corteggio funebre più numeroso e dolente di quello che accompagnò all'ultima dimora Cosimo Ridolfi.*

L'Accademico Segretario
GASPARE GORRESIO.

ASSOCIAZIONE AGRARIA ITALIANA. — Siamo invitati a pubblicare la seguente circolare:

Ill.mo signore,

In molte contrade dell'Europa l'incremento dell'agricoltura debbesi in gran parte ripetere dalla benefica azione di Società d'incoraggiamento, le quali diffondendo ampiamente l'istruzione e facendo conoscere praticamente le migliorie da introdursi nei varii rami dell'arte dei campi, contribuirono possentemente a vincere quei tanti ostacoli che per la natura stessa di questa particolare industria e di coloro che vi si applicano si oppongono al suo progresso.

Negli ex-Stati Sardi sin dal 1842 l'Associazione agraria si costituì in quell'intento e produsse apprezzatissimi frutti. Tant'è che appena riunitesi dopo la guerra per l'indipendenza italiana del 1859, altre Provincie all'antico Regno, si costituirono parecchi Comizi nelle provincie lombarde e nell'Italia centrale. Ciò diede occasione a riformare lo Statuto dell'Associazione che diventò di nome e di fatto *Italiana*.

Non evvi ora opportunità di passare in rassegna le cose tutte operatesi dalla nostra Associazione d'allora in poi, basti il dire che tanto i Comizi sorti in molte provincie della Penisola tra loro ben distanti, quanto il potere centrale che la governa hanno egregiamente corrisposto al suo scopo.

Se non che il Consiglio generale sin dal 19 giugno 1864 adottò alcune importanti variazioni allo Statuto, specialmente nell'intendimento di accrescere i mezzi della Società e di attuare sempre meglio questo principio: che i Comizi abbiano la maggior possibile libertà d'azione senza distruggere il legame che vincolandoli coll'autorità centrale dirigente, raccoglie gli sforzi individuali a beneficio di tutto il corpo sociale.

Mentre questo progetto di statuto si stava esaminando dal Ministro d'Agricoltura fu decretato il trasferimento della capitale del Regno d'Italia, nella quale capitale per disposizione dell'art. 16 dello Statuto che ci governa deve risiedere il potere centrale dell'Associazione.

Per tale gravissimo fatto, tenuto specialmente conto che in Firenze non vi è Comizio, nè vi sono membri dell'Associazione agraria Italiana ai quali si potessero conferire gli uffizi della Giunta centrale, questa ha dovuto necessariamente sottoporre al Consiglio generale la gravissima novella condizione in cui versa l'Associazione, perchè nella sua saviezza addivenisse a quelle deliberazioni che gli paressero più adattate e convenienti.

Contemporaneamente la Società agraria lombarda costituitasi recentemente in Milano per iniziativa che le torna a sommo onore, propose lo studio di una organizzazione novella delle Società d'agricoltura italiane diretta appunto ad unirle tutte per gl'interessi generali agricoli, pur rispettando secondo alcune grandi divisioni l'esistenza di enti separati e che agiscano in vista degli interessi delle varie e speciali località.

I varii quesiti, i quali sono una conseguenza naturale delle circostanze di fatto ora sommariamente indicate, vennero dalla Giunta centrale sottoposti al Consiglio generale che si radunò nei giorni 12 e 18 febbraio ultimo scorso.

Gli onorevoli rappresentanti dei Comizi trattarono ampiamente questa grave materia, e, come portarono in questa discussione il tributo delle loro molte cognizioni, così diedero novella prova del loro intelligente affetto a questa madre delle industrie che è l'agricoltura.

In tale occasione ben si può dire che fu unanime il desiderio di veder conservata l'Associazione agraria Italiana perchè non discontinui quella proficuevole azione che se ne ebbe sin qui per gl'interessi agricoli della comune patria. Debbesi anche notare come quel bisogno così vivamente sentito in politica di stringerci in unico vincolo che forma la nostra forza nazionale senza ledere per nulla il massimo esplicamento e sviluppo dell'azione individuale nelle varie località, parve doversi applicare anche ad una grande Associazione diretta al progresso dell'agricoltura.

In fine si vagheggiò grandemente l'idea che a questo nobilissimo scopo debbano cooperare non i soli Comizi che fanno parte dell'Associazione, ma anche le altre Società alle quali è proposto eguale o simile scopo dell'Associazione agraria italiana.

Ma appunto perchè il tema è complesso e difficile, sembrò al Consiglio generale prudente partito il non venire ancora a veruna definitiva deliberazione e il proseguire lo studio di esso.

Pertanto mentre deliberava nella tornata del 18 febbraio 1865 che per tutto il 1865 la Giunta centrale ed il Consiglio generale continuassero a risiedere a Torino e non si procedesse a rinnovazione d'uffizi, incaricò una Commissione composta dei sottoscritti di studiare questa gravissima materia e proporre un progetto di riorganizzazione della Associazione entro il prossimo settembre.

I sottoscritti accettarono l'onorevole incarico per dar prova del loro vivissimo interessamento verso questa benemerita Associazione, ma sentono che non potrebbero a pezza raggiungere lo scopo che si propose il Consiglio generale senza i suggerimenti e i consigli tanto dei Comizi quanto delle altre Società italiane che mirano all'avanzamento dell'agricoltura.

Egli è perciò che facendo assegnamento su quell'amore al paese ed al suo progresso che distingue questo Comizio a cui V. S. Ill.ma è sì degnamente preposto, i sottoscritti la pregano a voler radunarlo appositamente onde voglia manifestare le sue vedute sovra il gravissimo quesito della riorganizzazione dell'Associazione agraria italiana allo scopo di ottenerne il massimo sperabile progresso per l'agricoltura della Penisola.

Porgendo i più vivi anticipati ringraziamenti alla S. V. Ill.ma ed al Comizio da V. S. diretto, la pregano di inviare all'indirizzo del *Presidente dell'Associazione Agraria Italiana — Torino, piazza Castello, n. 16*, il voto come sopra chiestole entro tutto il 10 prossimo maggio e si costituiscono colla massima considerazione

Torino, 31 marzo 1865.

Della S. V. Ill.ma

Dev.mi Servitori
Arcozzi-Masino Luigi.
Buniva Giuseppe.
Panizzardi G. B.

SOCIETA' *per le corse dei cavalli in Torino.*

PROGRAMMA

per le corse di cavalli che (salvo impedimento di forza maggiore) avranno luogo sulla Piazza d'Armi nei giorni 4 e 6 giugno p. v.

PRIMO GIORNO.

Prima corsa.

Premio di L. 5,000

Accordato da S. M. il Re all'Associazione Ippica Italiana, da disputarsi sull'ippodromo della Società di Torino.

Per cavalle e cavalli intieri di puro sangue inglese, od arabo, nati ed allevati in Italia, d'anni 3 ed oltre, distanza metri 3,000 circa, metà *forfait*; una metà delle entrature spetterà al cavallo arrivato secondo, l'altra metà da aggiungersi al premio; peso d'anni 3, kil. 51 e mezzo, d'anni 4, kil. 62, d'anni 5, kil. 66, d'anni 6 ed oltre kil. 67 1/2.

Le cavalle porteranno kil. 1 e mezzo di meno.

Il vincitore nell'anno di uno o più premi del Re, porterà il sopraccarico di kil. 2 per ciascuno dei detti premi vinti.

Il premio sarà pagato al vincitore dalla Tesoreria di S. M. sopra una dichiarazione del Presidente dell'Associazione.

Le iscrizioni si riceveranno sino alle ore 4 pom. del giorno 14 maggio p. v. nella segreteria della Società, via di Po, n. 21.

Seconda corsa.

Premio di L. 3,000

dato dal Municipio.

Primo premio L. 2,200, *secondo premio L.* 800.

Criterium. Per puledre e puledri intieri d'anni 2, nati ed allevati in Italia, distanza metri 1,200 circa, entratura L. 100.

---

riguarda: *la libertà, la cittadinanza, la famiglia, la proprietà, le successioni, le obbligazioni, l'organizzazione giudiziaria, le azioni, il diritto sacro, il diritto penale, il diritto pubblico interno, il diritto internazionale.*

La libertà a Roma, dove l'individuo non aveva valore se non in quanto era libero cittadino, non poteva a meno di essere il cardine del diritto civile; il diritto decemvirale quindi ammetteva due sole condizioni: o libertà o schiavitù. La prima conferiva la pienezza del diritto, la seconda toglieva completamente all'individuo la sua personalità giuridica. Lo schiavo non è che una cosa, e come tale soggetto a tutti i capricci a tutte le volontà del padrone per quanto barbare ed inumane. La guerra è la prima origine della schiavitù; poi viene il diritto civile, che l'infligge come pena per certi reati, nello stesso tempo però che accorda molte vie per le quali il quirite può ridonare a libertà il proprio schiavo.

Altra idea dominatrice era quella della cittadinanza, al cui concetto s'informavano le principali delle istituzioni romane. L'autore, nel mentre riconosce che a Roma il popolo era diviso in due classi, non vuole ammettere una divisione nei rapporti del diritto, e negando l'ipotesi delle due città che Niebuhr, e prima di lui aveva accennato il nostro Vico, sostiene l'unità del diritto civile di Roma. Tale non è il nostro avviso, che invece propende dal lato dei due citati autori. Ed infatti il diritto di contrar nozze tra plebi e patrizi, le molte distinzioni ed i privilegi esistenti fra le due classi, ci sembra non ammettano dubbio su tale argomento. Ai soli liberi cittadini Roma concede il *jus civitatis*, essa non riconosce schiavi, non riconosce stranieri; questi si chiamano *hostis, peregrinus, barbarus*. Il primo è quegli che la potenza delle armi romane non ha ancor soggiogato; il secondo è colui che per proprio piacere venne a stabilirsi nella città; l'ultimo è lo straniero, che è ancora fuori dei limiti della civiltà e della geografia di Roma.

Nella famiglia la donna è poco meno che schiava: la patria podestà esercita un potere terribile, e pone i figli in una condizione ben poco dissimile dallo schiavo.

La conquista e la lancia formano il concetto della proprietà, che non può separarsi dagli altri diritti della città, da cui la sua importanza, e le frequenti contese fra plebe e patriziato, le leggi agrarie.

In materia di successione testamentaria vale il principio di libertà: non così nell'eredità *ab intestato*, alla quale sono chiamati gli agnati ed in mancanza di questi i gentili. I diritti del sangue non vengono curati, la madre ed il figlio emancipato vengono inesorabilmente esclusi.

Nelle obbligazioni secondo il diritto decemvirale, principio costitutivo è la parola, è la promessa dell'uomo. Il *nexum*, cioè l'obbligazione contratta per *æs et libram*, è la forma primitiva e generale delle obbligazioni stesse: l'*addictio* è la terribile disposizione che lascia la persona del debitore insolvibile alla mercè del suo creditore, che gli dà ogni facoltà, persino quella d'ucciderlo e di dividerne con altri creditori, quando esistano, le carni.

Riguardo all'organizzazione giudiziaria, formalità interminabili che rendono intricato e quindi incertissimo l'esito d'un giudizio; cinque diverse azioni costituiscono la romana procedura. Il potere giudiziario fondavasi sulla separazione dei giudici del diritto da quelli del fatto, per la quale Roma antica insegnò alle moderne nazioni l'organizzazione del giurì.

Nei tempi ove la civiltà non è ancor giunta ad un certo grado di perfezionamento, diritto e religione trovansi sempre assieme confusi. Anche a Roma all'epoca dei decemviri, il diritto sacro interviene dapertutto e la costituzione di quella città era eminentemente improntata di carattere sacerdotale.

Circa al diritto penale, anche questo non poteva non risentirsi dell'indole dell'epoca. Il taglione, le composizioni e le riparazioni pecuniarie formano le sue basi: la morte e le pene afflittive in genere sono con prodigalità stabilite; l'idea della vendetta domina tutto il sistema.

Il diritto pubblico interno risente delle lotte, delle gare tra patrizi e plebei; il diritto internazionale non è sempre così ben definito, che non di rado la violenza e la mala fede non vengano adoperate, e ne'suoi rapporti coi popoli vicini Roma mostra la sua tendenza alla dominazione del mondo.

Ecco in brevi cenni il diritto romano, quale ci è dato dalle leggi decemvirali, ecco gli argomenti che con proprietà ed eleganza di stile, con un'erudizione non comune vengono svolti nel lavoro del sig. Pochintesta. Che se alcuni di tali argomenti sono trattati forse un po'superficialmente, o brevemente, noi non gliene moviamo accusa. Sappiamo il perchè della sua pubblicazione, troviamo in essa quanto basta per renderla un buon libro, e per darci il miglior concetto del giovane autore, al quale solo rivolgeremo il consiglio di non deporre la penna, ma di continuare in quegli studi ai quali con tanto amore si è dato, poichè il presente primo suo saggio ci è arra sicura che egli può fare, e indubbiamente farà.

O. ZANONI.

Le entrature andranno alla puledra o puledro arrivato terzo, meno uno che rimane in fondo di corsa, peso come dal regolamento.

Le iscrizioni come sopra.

Terza corsa.

Corsa con Ostacoli (Kurdle Race).

Premio di L. 2,600

dato dalla Società.

Primo premio L. 2,000, *secondo premio L.* 600.

Per cavalle e cavalli di tutte razze d'anni 3 ed oltre, con sei salti di siepe dell'altezza di un metro e dieci centimetri, distanza metri 2,000 circa, entratura L. 100, correre o pagare. Le entrature andranno al cavallo arrivato terzo, meno una che rimane in fondo di corsa; peso come dal regolamento pel cavalli vincitori di un premio di L. 3,000 nelle precedenti corse dell'annata, gli altri porteranno kil. 2 di meno del sopradetto peso.

I Gentlemen peso libero.

Il cavallo vincitore potrà essere reclamato dalla Società delle corse pel prezzo di L. 2,000; presentandosi altri per reclamarlo, la Società sarà in facoltà d'aprire l'asta sul terreno di corsa per lo stesso cavallo al prezzo sopra indicato; la differenza che risulterà dalle L. 2,000 al prezzo pel quale verrà deliberato andrà in fondo di corsa.

Le iscrizioni si riceveranno sino alle 4 *pom. del giorno* 23 *maggio p. v. nella segreteria della Società, via di Po,* 21.

Tre cavalli partenti o soppressa la corsa.

SECONDO GIORNO.

Prima corsa.

Premio di L. 3,000.

Primo premio L. 2,000, *secondo L.* 1,000.

Assegnato dall'Associazione Ippica Italiana, da disputarsi sull'Ippodromo della Società di Torino.

Per cavalle e cavalli d'anni 3 ed oltre, nati ed allevati in Italia, distanza metri 2,500 circa, entratura L. 100. Le entrature andranno al cavallo arrivato terzo, meno una che rimane in fondo di corsa; peso come dal regolamento.

Le cavalle e cavalli nati da madre italiana non puro sangue, porteranno kil. 2 di meno.

Il vincitore d'uno o più premi assegnati dall'Associazione nelle precedenti corse dell'annata porterà kil. 2 di sopraccarico.

Le iscrizioni come sopra.

Seconda corsa.

Premio di L. 2,600.

Primo premio L. 2,000, dato da S. A. R.

Il Principe Umberto

Secondo premio L. 600, dato dalla Società.

Per cavalle e cavalli nati ed allevati nelle antiche provincie del Regno d'anni 3 ed oltre, distanza metri 2,500 circa, entratura L. 100, metà *forfait*. Le entrature andranno al cavallo arrivato terzo, meno una che rimane in fondo di corsa; peso come dal regolamento. Non potranno prendere parte in questa corsa i vincitori d'uno o più premi di L. 5,000 nelle precedenti corse dell'annata.

Le iscrizioni si riceveranno sino alle ore 4 *pom. del giorno* 14 *p. v. maggio, nella segreteria della Società, in via Po, n.* 21.

Terza corsa.

Premio di L. 1,500

dato dalla Società.

Primo premio L. 1,000, *secondo premio L.* 500.

Handicap. Per cavalle e cavalli di tutte razze ed età; distanza metri 2,000, entratura L. 100, metà *forfait*; il cavallo arrivato terzo doppia la sua entratura; le altre in aggiunta al primo premio, meno una che rimane in fondo di corsa.

Le iscrizioni si riceveranno sino alle ore 4 *pom. del giorno* 23 *p. v. maggio, nella segreteria della Società, in via di Po, n.* 21.

NB. La Direzione si riserva nel caso potesse combinare una corsa di *Gentlemen Riders*, di pubblicare più tardi il relativo programma.

Avvertenze.

L'età del cavallo comincia dal primo gennaio dell'anno di sua nascita.

Le iscrizioni dovranno esser rimesse segrete, cioè, mediante lettera suggellata ed affrancata diretta al segretario della Società, via di Po, n. 21, coll'indicazione esterna *iscrizioni*. In essa dovranno i proprietari iscrivere con precisione le corse alle quali intendono concorrere col loro cavalli e l'assisa del fantino; dovranno pure contenere la somma corrispondente alle entrature, della quale verrà rilasciata regolare ricevuta nel giorno successivo a quello in cui sarà reso pubblico il risultato delle iscrizioni.

I proprietari di cavalli che concorrono nelle corse sopra indicate s'intendono sottomettersi alle disposizioni tutte contenute nel regolamento della Società visibile nella segreteria.

I *forfait* dovranno dichiararsi a mezzodì del giorno in cui precede la corsa. Nel calcolare i sopraccarichi imposti ai vincitori di premi per una data somma, si computeranno col premio le entrate che vi furono riunite, quella del vincitore eccettuata.

Nessun cavallo potrà conseguire un premio qualunque e ritirare le entrature se non arriverà al palo di distanza nell'atto che il primo sarà arrivato alla metà.

Torino, 25 marzo 1865.

Il Direttore relatore

ADAMINO.

Il Vice-presidente

ROSA'.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 11 APRILE 1865

Nella tornata del Senato del Regno di ieri, dopo le solite comunicazioni d'ufficio e l'annunzio della morte del senatore generale Fanti, vennero presentati dai Ministri dell'Interno, dell'Istruzione Pubblica, della Guerra e delle Finanze i seguenti progetti di legge già adottati dalla Camera elettiva:

1. Ampliazione del territorio della città di Firenze;

2. Alienazione all'asta pubblica della tenuta *Torre di Coceno*, spettante all'Università di Bologna;

3. Spesa straordinaria per l'acquisto di materiali a complemento di dotazione delle divisioni attive dell'esercito;

4. Convalidazione di maggiori spese e spese nuove ed annullamento di crediti sui bilanci 1860 e 1861 ed anni precedenti;

5. Disposizioni relative ai sequestri e cessioni degli stipendi e delle pensioni anteriori alle leggi 14 aprile e 17 giugno 1864;

6. Approvazione di varii contratti di vendita, permuta e di gratuita cessione di beni demaniali (due distinti progetti);

7. Distribuzione delle acque del canale Cavour.

La Camera dei deputati nella tornata di ieri, dopo discussione a cui presero parte i deputati Capone, Michelini, Massei, Macrì, Panattoni, Mosca, Rattazzi, i Ministri della Pubblica Istruzione e delle Finanze e il Relatore De Filippo, approvò un disegno di legge dichiarativo delle leggi del 1864, sopra i sequestri e le cessioni degli stipendi e delle pensioni degli impiegati dello Stato.

Approvò pure senza alcuna contestazione un altro disegno di legge pel quale vengono convalidate parecchie spese nuove e spese maggiori riferentisi ai bilanci degli anni 1860, 1861 e di anni anteriori.

Cominciò altresì la discussione di un terzo disegno di legge che accorda al Municipio di Ancona la facoltà di derivare acqua potabile dal fiume Musone, di cui trattarono i deputati Botta, Bellino Bellini e il Ministro delle Finanze.

Infine riprese la discussione dello schema di legge sull'ordinamento ed ampliazione delle reti ferroviarie del Regno. Vi presero parte i deputati Soldi, San Donato, Marolda, Michelini, Depretis, Sebastiani, Leopardi, Capone, Dorucci, Nisco, Pisanelli, Schiavone, Brunetti, Bonghi, Cadolini, Sineo, Molinari, Giuseppe Bellini, Luzi, il Relatore Correnti, e i Ministri dei Lavori Pubblici, dell'Interno e delle Finanze. Ne furono approvati gli articoli 5 e 6.

ELEZIONI POLITICHE.

Nel Collegio di Cuorgnè venne eletto deputato il luogot. gen. dei RR. Carabinieri commendatore Trofimo Arnulfi, con voti 750.

DIARIO

Il Parlamento inglese ha risoluto il 7 corrente di sospendere le sue tornate; la Camera dei Lords sino al 27 e la Camera dei Comuni sino al 24 di questo mese. Nell'ultima seduta il Cancelliere dello Scacchiere annunziò ai Comuni che avrebbe esposto le condizioni finanziarie del Regno il 27. Del resto la tornata passò in un continuo interrogatorio sopra varie quistioni esterne e coloniali, come i Ducati dell'Elba, la Nuova Zelanda, la peste russa, gli Stati Uniti e il Canadà. Riguardo al Canadà è da notare l'annunzio dato dal sig. Cardwell ministro delle colonie del prossimo arrivo a Londra di una Deputazione composta di quattro membri del potere esecutivo del Canadà per intendersi col Governo della Regina intorno ai mezzi di difesa di quel paese nel caso di una guerra cogli Stati Uniti.

Eguale annunzio venne dato anche al Parlamento canadiano da quel ministro delle finanze il signor Galt. Egli incominciò dichiarando quali fossero le intenzioni del Governo coloniale nell'apparecchiare le difese del Canadà. La nostra difesa, egli disse, ha fondamento sull'azione comune del Governo della Granbretagna e di quelli delle colonie. Il Ministero canadiano invia in Inghilterra una Commissione di suoi membri per sapere quale e quanta parte il Gabinetto britannico intenda assumersi nei lavori difensivi, qual parte debba assegnarsi al Canadà e se il Governo della Regina vorrà entrare mallevadore nei prestiti che noi dovremo contrarre per adempiere agli obblighi nostri. Il Governo canadiano chiese al Parlamento coloniale un milione di dollari per distruggere l'idea che sembra dominare in Inghilterra che la popolazione del Canadà non curi la difesa sua propria. Mentre il Parlamento britannico vota 50000 ll. st. per le fortificazioni di Québec, il Parlamento canadiano ne dà 200 mila. Non si potrà dunque più accusar la colonia d'indifferenza in causa propria o di tiepidezza per la bandiera inglese. Il signor Galt, il quale è egli medesimo uno dei membri della deputazione che va a Londra, aggiunge che le quistioni da trattarsi fra i due Governi a Londra si riducono a voler conoscere se l'Inghilterra sia disposta a proteggere e a difendere il territorio canadiano e le sue frontiere come territorio e frontiere proprie. Se il Governo inglese risponde affermativamente la deputazione lo assicurerà in nome del Governo coloniale che questo è pronto a secondarlo a tutto suo potere nella difesa comune. Se no, i ministri canadiani ripeteranno le parole che già furono pronunziate nel Parlamento provinciale, che cioè l'armamento migliore per la colonia è il non averne alcuno. La Deputazione è inoltre incaricata di negoziare sul disegno di federazione dei possedimenti britannici dell'America settentrionale e di sentire che cosa si proponga di fare l'Inghilterra riguardo alla denunzia del trattato di reciprocità cogli Stati Uniti, la cui prossima cessazione porterà grave pregiudizio alle relazioni commerciali della colonia.

Il fu Re di Baviera Massimiliano II aveva promesso nell'ultimo suo discorso del Trono la riforma della legislazione sociale del Regno. Nella tornata del 5 corrente il signor De Neumayr, ministro dell'interno, annunziò che, avendo il Re regnante risoluto di voler adempiere alle promesse del padre suo, il ministro dell'interno e quello del commercio e dei lavori pubblici eransi occupati alacremente di quella riforma. Varii accidenti però impedirono, secondo il signor Neumayr, il compimento dei disegni di legge, i quali non sono ancora abbastanza innanzi da poter essere presentati in questa stessa sessione. Infrattanto io sono incaricato, egli disse, di presentarvi un disegno di legge che ne agevolerà l'elaborazione. Le leggi che vi saranno sottoposte muteranno aspetto a tutta la nostra legislazione sui Comuni, sui beni comunali, sulle elezioni municipali, sull'esercizio delle professioni industriali, sul domicilio e sul diritto di stabilimento, sul matrimonio e sui poveri. Trattasi dunque di leggi che e per l'ampiezza e per l'importanza loro equivarranno quasi a codici. E come non potranno essere terminate in una sessione sola, così la legge che vi presento mira ad autorizzare le Commissioni elette per esaminarle a continuare i loro lavori anche dopo chiusa la sessione presente.

Il *Giornale di Dresda* pubblica un'ordinanza reale del 30 marzo ultimo che revoca le altre ordinanze del 29 e del 30 gennaio 1855 per le quali le risoluzioni federali di luglio 1854 sugli abusi della stampa e sul dritto di riunione e di associazione erano messe in vigore nel Regno di Sassonia. Per l'abrogazione delle dette ordinanze queste materie non saranno d'ora innanzi regolate che dalla legge del 14 maggio 1851 sulla stampa e da quella del 22 novembre 1850 sul dritto di riunione e di associazione. Nota a questo proposito un giornale che l'opposizione della Prussia contro le decisioni della maggioranza della Dieta germanica fa arditi gli Stati deboli a scuotere la tutela politica che col mezzo di questa medesima maggioranza le due grandi Potenze avevano imposto agli altri Stati della Confederazione. Si comincia dal negare obbedienza a quelle famose leggi federali del 1854 le quali miravano specialmente a comprimere lo slancio delle idee liberali nell'Alemagna.

Dopo la discussione della relazione generale che è finita con quel voto contrario al Ministero che i lettori conoscono, la seconda Camera della Dieta prussiana passò alla discussione delle relazioni particolari di cadun bilancio. Prima a venire fu quella sul bilancio del Ministero Interno. La Camera rigettò a grande maggioranza, malgrado le proteste del ministro conte Eulenbourg, l'articolo concernente i fondi segreti per la stampa, nella somma di 31,000 talleri. Similmente nel bilancio degli affari esteri che seguì a quello degl' interni la Camera adottò tutte le riduzioni di somme che le furono proposte dalla sua Commissione.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 10 *aprile*.

Si ha dal Canadà che gli autori del saccheggio di St-Albans, i quali erano già stati messi in libertà, vennero di nuovo arrestati per *tentato assassinio* e perciò non saranno più consegnati ai Federali.

Parigi, 10 *aprile*.

Chiusura della Borsa.

Fondi Francesi 3 0[0	—	67 70
Id. id. 4 1[2 0[0	—	96
Consolidati inglesi	—	91 1[8
Consolidato italiano 5 0[0 contanti	—	65 70
Id. id. id. fine mese	—	65 90
(Valori diversi)		
Azioni del Credito mobiliare francese	—	818
Id. id. id. italiano	—	461
Id. id. id. spagnuolo	—	566
Id. str. ferr. Vittorio Emanuele	—	307
Id. id. Lombardo-Veneta	—	550
Id. id. Austriache	—	442
Id. id. Romane	—	275
Obbligazioni	—	218

Parigi, 10 *aprile*.

Corpo legislativo. — Discussione dell'indirizzo.

Vuitry dice che il Governo non vuole nè proscrizioni, nè soppressioni, nè espulsioni. Non vuole la separazione della Chiesa dallo Stato: ma vuole invece che la Chiesa sia indipendente dallo Stato, come questo lo è e lo sarà dalla Chiesa, perchè ciascuno deve essere padrone di sè. La società laica è divenuta padrona di se stessa; è necessario che ciò si sappia in Francia e altrove.

La Camera ricusa di udire Jules Favre.

L'opposizione ritira il suo emendamento.

Il paragrafo 13 è adottato ad unanimità.

Viene quindi in discussione il paragrafo 14.

Jules Favre parla sul Messico, l'Italia, la Danimarca e la Polonia. Dice che al Messico le cose non sono terminate. Critica la politica seguita verso la Danimarca.

I giornali annunziano che il principe Napoleone si è recato in Isvizzera, ove passerà 15 giorni.

Parigi, 10 *aprile*.

Corpo legislativo. — Continua la discussione intorno il paragrafo 14 dell'indirizzo.

Beauverger combatte l'emendamento dell'opposizione. Emile Ollivier difende la politica estera del Governo ed applaude al principio di *non-intervento*. I paragrafi 14 e 15 sono adottati.

Si passa alla discussione del paragrafo 16. Favre sviluppa l'emendamento dell'opposizione, deplora lo intervento francese nel Messico e chiede siano richiamate le truppe.

Corta risponde a Favre; il suo discorso continuerà domani.

Parigi, 11 *aprile*.

Il *Moniteur* pubblica un decreto, in virtù del quale il privilegio della Banca di Savoia è caduto alla Banca di Francia, che stabilirà succursali in Annecy e Chambéry.

Lisbona, 11 *aprile*.

Il Re ha fatto chiamare il marchese Sa da Bandeira per costituire un nuovo Gabinetto.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale delle Gabelle.

Avviso.

Non essendo state deliberate nella licitazione a partiti privati tenuta il 27 marzo 1865, le somministrazioni di 2000 quintali metrici di tabacco Levante in foglie denominate *Dramma*, di 500 quintali metrici di tabacco Levante in foglie dette *Adrianopoli*, e di quintali metrici 5000 di tabacco di Russia in foglie dette *Saratoff*:

Si notifica che ad un' ora pomerid. del giorno 29 aprile 1865, per l'acquisto di detti tabacchi si terrà una seconda licitazione sulle stesse basi della precedente.

Si avverte però che il termine per la presentazione dei campioni è ridotto da dieci a cinque giorni.

Si avverte pure che il quantitativo del tabacco *Dramma* viene stabilito in quintali metrici 3400 consegnabili alle epoche seguenti, cioè:

Quintali 400 del raccolto 1863 in giugno p. v.;

1500 quintali del raccolto 1864 entro il 4.o trimestre del corrente anno;

1500 quintali dello stesso raccolto entro il 1.o trimestre del 1866.

Le condizioni per la presentazione delle offerte e per l'esecuzione dell'appalto, alle quali non è stato derogato col presente avviso, sono quelle fissate indicate nell'avviso pubblicato il 31 gennaio ultimo scorso e nel quaderno d'oneri portante la stessa data.

Torino, addì 3 aprile 1865.

Per detto Ministero

Direzione Generale delle Gabelle

Il Dirett. Capo della 3.a Divisione

TURCONI.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino ufficiale*)

11 aprile 1865 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 p. 0[0 C. d. matt. in c. 65 45 60 45 55 — corso legale 65 50 — in liq. 65 67 1[2 65 67 1[2 60 60 57 1[2 65 70 75 pel 30 aprile.

Consolidato 5 0[0. Piccola rendita da 50 a 200 c. d. m. in c. 65 65 60 45 50 60 — corso legale 65 55.

Fondi privati.

Banco di sconto e sete. C. d. m. in l. 241 pel 30 aprile.

Obbligazioni deman. C. d. m. in l. 382 pel 30 aprile.

BORSA DI NAPOLI — 10 Aprile 1865.

(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0[0, aperta a 65 25 chiusa a 65 25

Id. 3 per 0[0, aperta a 40 chiusa a 40.

BORSA DI PALERMO — 10 aprile 1865

Consolidati	5 per 0[0	chiusura	contanti	65 95
Id.	5 per 0[0	id.	F. M.	65 95
Id.	id.	id.	F. M. P.	» »

BORSA DI PARIGI — 10 Aprile 1865.

(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

			giorno precedente
Consolidati Inglesi	L.	91 »	91 1[8
3 0[0 Francese	»	67 80	67 70
5 0[0 Italiano	»	66 25	65 90
Certificati del nuovo prestito	»	» »	» »
Az. del credito mobiliare Ital.	»	461 »	461 »
Id. Francese liq.	»	820 »	816 »
Azioni delle ferrovie			
Vittorio Emanuele	L.	306 »	306 »
Lombarde	»	553 »	551 »
Romane vaglia staccato	»	272 »	275 »

G. FAVALE gerente

SPETTACOLI D' OGGI

ROSSINI. (ore 8). Comp. drammatica Monti e Coltellini recita: *Il maldicente barbiere di Gheldria*.

GERBINO (ore 8). La Dramm. Comp. diretta da E. Rossi recita: *Un colpo di Stato*.

SAN MARTINIANO. (ore 7 1[4) Si recita colla marionette: Ballo *La passione, morte e risurrezione di N. S. G. C.*

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA — N. 87 — Torino, Martedì 11 Aprile 1865

MINISTERO di Grazia e Giustizia e dei Culti

Si avverte che a datare dal giorno 12 del corrente mese sarà visibile presso il Direttore capo della Divisione 9.a il capitolato d'appalto per l'imballaggio e trasporto a Firenze del mobilio ed ogni altro oggetto appartenente al Ministero medesimo.

Saranno ricevute dal detto giorno sino al 19 aprile a licitazioni private le offerte fatte in ischede sigillate su carta da bollo, ed accompagnate da valori per la somma di L. 1,600, e l'impresa verrà aggiudicata al miglior offerente nel successivo giorno 20.

Torino, 10 aprile 1865.

Pel Ministro
1728 Eula.

DIFFIDAMENTO

La sottoscritta diffida il pubblico di non pagare verun debito contratto o da contrarsi dall'unico suo figlio Edoardo Ansaldi.

1723 Teresa Ansaldi nata Daneo.

ALLOGGIO di 8 Camere *da affittare* piano 2.o, via Po, num. 10. 1640

DA AFFITTARE *al presente*

Un'alloggio composto di cinque membri con cantina ed un'ampio locale attiguo, di metri 170 circa, per uso di magazzino, di laboratorio, di studio, ecc., al secondo piano, in via delle Rosine, num. 7.

Recapito al R. Istituto delle Rosine. 1558

GIACOMO STRAUSS

Fabbricante di articoli di schiuma di mare, ha traslocato il suo negozio che teneva in Via Nuova, n. 1, sotto i portici della Fiera, casa delle Regie Finanze. 1552

GUANO VERO DEL PERU'

Zolfo finissimo 1a qualità per le viti

presso gli Spedizionieri

GIUSEPPE E LUIGI F.lli MUSSINO

via dei Mercanti, n. 19, Torino. 1403

ALLOGGIO

DI SETTE CAMERE

da affittare al prossimo S. Michele

Via del Carmine e dei Quartieri, piano terzo, porta num. 11. — Dirigersi al portinaio dalle 12 alle 2 pomeridiane. 1530

VENDITA di una filanda per bozzoli ed altri stabili in Samone

Alli 24 aprile corr., in Samone, distante chilometri 2 circa da Ivrea, in prossimità della strada nazionale, ha luogo l'incanto della filanda caduta nella successione del banchiere Alessandro Costantino Musy, di oltre 80 bacini, con tutti gli utensili necessari, grandiosi caseggiati civili e rustici, cocconere, giardino e corte cinti, casa rurale, vasca per l'acqua e meccanismo che la comunica alla filanda, vigna di are 172, 78, con piccola casa, il tutto in amena e salubre posizione.

L'incanto verrà aperto sul prezzo di lire 20,000, non ostante che l'estimo giudiciale sia rilevato a L. 40,000 circa, di cui lire 11,000 applicate al solo materiale della filanda, fisso e mobile, se dovesse staccarsi e vendersi separatamente da tutto il rimanente.

Per maggiori nozioni far capo in Torino da Carlo Gandolfi, via Stampatori, num. 6, in Ivrea dal signor notaio Boggio segretario di quella città.

Torino, 6 aprile 1865. 1678

FONDERIA

D'OGGETTI IN STAGNO

per alberghi, caffè, ospedali, ecc.

Torino, via Porta Nuova, num. 24.

1488 G. N. Savaglio.

1537 SUBASTAZIONE.

Sull'instanza delli signori Calmarini Francesco e Giovanni Battista da Bacelega (Ranzo-Oneglia), avrà luogo all'udienza del tribunale del circondario di Pinerolo 3 prossimo venturo giugno, ore una pomeridiana, l'incanto per subastazione forzata degli stabili proprii di Giuseppe Lamberti, consistenti in un caseggiato rustico, prato ridotto a giardino popolato di piante e campo sito nel recinto di Pinerolo, regione Risagliardo, del quantitativo di are 86, centiare 70, pari a giornate 2, tavole 30 circa, in mappa ai numeri 106 parte, 112 e 113 parte, sezione X.

L'incanto seguirà in un sol lotto al prezzo dall'instante offerto di L. 810 e gli stabili saranno deliberati all'ultimo miglior offerente, mediante l'osservanza dei patti e condizioni apparenti dal relativo bando venale.

Pinerolo, 30 marzo 1865.

Facta p. c.

1689 SUBASTAZIONE

All'udienza che sarà tenuta dal tribunale di questo circondario il 3 p. v. giugno, si procederà all'incanto e successivo deliberamento delli stabili stati, ad instanza di Alazetta Pietro fu Giacomo, residente a Meugliano, posti in subasta in odio di Alazetta Pietro fu Domenico, dello stesso luogo, debitore principale, e Gattino Martino e Bellino-Forner Antonio, pure di Meugliano, terzi possessori, consistenti in casa, campi e prati, situati in detto territorio di Meugliano, al prezzo e condizioni apparenti dal relativo bando venale 1 corrente mese, autentico Chierighino segretario.

Ivrea, li 7 aprile 1865.

G. Griva sost. Bracco p. c.

CITTÀ DI TORINO

Terza Estrazione di Obbligazioni del prestito 1860

Nota delle 54 Obbligazioni della Città al portatore del prestito 1860, da L. 500 caduna, descritte nell'ordine numerico, state pubblicamente estratte a sorte nella 3.a estrazione, del 5 aprile 1865, secondo il programma del 1.o dicembre 1860, ed alla presenza della Giunta Municipale, per essere rimborsate al pari dopo la metà di maggio prossimo.

234	1952	4504	5170	7282	8888
245	2097	4679	5678	7338	9213
450	2116	4732	5726	7451	9531
525	2160	4735	5738	7860	9585
767	2166	4811	6276	8034	10186
878	2265	4937	6286	8038	10279
1291	4064	5243	6432	8062	10299
1622	4306	5318	6946	8570	10309
1946	4499	5444	7068	8742	10321

Obbligazioni estratte prima del 5 aprile e non ancora presentate pel rimborso.

Num.	Data dell'estrazione	Num.	Data dell'estrazione
64	5 8.bre 1864	4358	5 8.bre 1864
2985	» »	8628	5 aprile 1864
3125	5 aprile 1864	10281	5 8.bre 1864

Torino, 7 aprile 1865. 1700

CONTRO-DIFFIDAMENTO

Il sottoscritto lesse con rammarico il diffidamento che l'onorevole signor avvocato e deputato al Parlamento Francesco Bubani suo padre, fece porre in queste *Monitore*, alle date 6 e 7 corrente, numeri 95 e 96, poichè sa di non avervi dato causa; e se incontrò una passività con ipoteca, alla cui costituzione il detto suo signor padre prestò consenso, fu per soddisfare con onore ad impegni che la meschinità ed incompetenza dell'assegno prestatogli dal detto suo signor padre sulle sostanze a lui pertinenti, e che questo usufrutta, lo indussero nella necessità di contrarre. Per ora non dice di più, ma vuole che si sappia che esso va a consultarsi con distinti ed onesti legali della sua vera competenza; ed illuminato che ne sia, salvo sempre il maggiore rispetto da lui dovuto, e professato al detto suo signor padre, ne renderà edotto il pubblico per la maniera medesima onde questo ad insaputa di lui è stato diffidato.

Bologna, 8 aprile 1865.

Bubani Ciro
1712 ufficiale nel 35 regg. fanteria.

AVIS

Dans la cause en subhastation poursuivie par M. Denabian Julien, propriétaire rentier, domicilié à Verrès, contre l'hoirie vacante de Piasot Jean Baptiste feu Joseph Dominique, représentée par son curateur M. Dondeynaz Jean Laurent du vivant séparément Ferdinand Napoléon Casimir, propriétaire, domicilié à Verrès, et contre Creux Dominique, Giacobini Marie Marguérite, Piasot Pierre feu Jean Baptiste et Démoz Claude, propriétaires, domiciliés le premier et le troième à Issogne et les autres à Verrès, tiers-détenteurs, le tribunal d'arrondissement d'Aoste, par son jugement de 4 mars courant, dûment notifié, en donnant acte du défaut des défendeurs, tiers-détenteurs Creux, Giacobini, Piasot et Démoz, ordonna l'expropriation forcée par voie de subhastation des immeubles y décrits, consistant en champs, prés, chataigneries, domiciles et vignes, situés sur le territoire des communes d'Issogne et de Verrès, sous les clauses et charges y ténorisées, et fixa pour l'enchère l'audience du samedi 6 mai prochain, aux 8 heures du matin.

Aoste, le 17 mars 1865.

1368 C. F. Galeazzo p. c.

1717 ESTRATTO D'ATTO DI SOCIETA'

Con scrittura privata 17 marzo ultimo, registrata a Vercelli il 21 stesso mese, numero 99, stata pubblicata ed affissa a termini del prescritto dall'art. 51 del codice di commercio, alle segreterie e sale dei tribunali dei circondarii di Vercelli e Novara, i signori Luigi, Cipriano, Giovanni e Donato, fratelli Mongini fu Francesco, costituirono società in nome collettivo per compra e vendita di corami nei luoghi di Soriso e Vercelli, colla firma sociale di fratelli Mongini fu Francesco, tanto per Soriso che per Vercelli, con facoltà a tutti i soci di usare della firma sociale; e ciò stante dichiararono cessate e di niun effetto legale le firme da essi precedentemente usate in Soriso di Mongini Luigi e fratelli ed in Vercelli di fratelli Mongini.

Vercelli, 8 aprile 1865.

Demetrio Ara not.

1568 NOUVELLE ENCHÈRE

Vu les offres du sixième faites sur les lots 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 16 de la subhastation poursuivie par M. Thomasset Ambroise de vivant Jean Brice, domicilié à Aoste, contre Chaissan Paul Amand feu Bernardin, sous la tutelle de son épouse Vercellin Sophie, domicilié à Introd, M. le président du tribunal de l'arrondissement d'Aoste, par son décret du 27 mars 1865, a fixé la nouvelle enchère des biens décrits aux dits lots à 9 heures du matin du 22 avril 1865, sous les clauses, conditions et offres dont au nouveau ban d'enchère y relatif du 28 mars courant, Beauregard greffier.

Aoste, le 31 mars 1865.

Pellissier p. c.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

AVVISO D'ASTA

Dovendosi procedere alla vendita di quintali metrici *tremila ottocento ventiquattro* circa di monete di rame poste fuori corso, sarà aperto per quest'oggetto nel predetto ministero un pubblico incanto a partiti segreti, il quale avrà luogo all'una pomeridiana del giorno 12 aprile prossimo venturo, innanzi ad apposita Commissione, e sotto l'osservanza delle disposizioni e formalità stabilite dal regolamento generale sulla contabilità dello Stato, approvato con decreto R. del 13 dicembre 1863, num. 1628.

L'incanto sarà ripartito in dieci lotti come appresso, cioè:

Lotto			
1.	Chilogrammi	40,500 circa	Monete di 1, 2 e 5 cent. di conio toscano.
2.	»	34,000	
3.	»	7,100	Monete di 1, 3 e 5 » di Sardegna
4.	»	60,000	Monete di 1, 3 e 5 » di conio piemontese
5.	»	50,000	
6.	»	45,000	
7.	»	40,000	
8.	»	35,000	
9.	»	40,800	Monete di 5 cent. di conio piemontese denominati Maurizìotti.
10.	»	30,000	

L'amministrazione, senza guarentire il titolo e la bontà del rame delle suddette monete, dichiara, che il saggio stato ufficialmente eseguito sovra ciascuna specie delle medesime ha dato il seguente risultato:

INDICAZIONE dei lotti cui appartiene ciascuna specie di monete	Composizione delle monete rappresentata in millesimi: Rame	Stagno	Piombo	Antimonio	Materie estranee	Totale
1, 2 e 3	999	»	»	»	1	1000
4, 5, 6, 7 e 8	994	»	»	2	4	1000
9 e 10	967	21	10	»	2	1000

Ogni lotto sarà deliberato a favore di chi avrà fatta la migliore offerta in confronto del prezzo preventivamente determinato dal Governo e consegnato in una scheda suggellata.

Le consegne del rame ed i pagamenti del relativo importo devono farsi in Genova.

I capitoli d'onere sono depositati e visibili nel suddetto ministero (2 divisione), e presso l'ufficio del cambio delle materie preziose nel palazzo dell'antica zecca di Genova.

Il termine utile per migliorare il prezzo di deliberamento, mediante offerta di un aumento non inferiore al ventesimo, è fissato per l'una pomeridiana del giorno 22 aprile prossimo entrante.

Per essere ammessi al concorso dovranno gli aspiranti depositare per ciascun lotto cui intendono di applicare, una somma corrispondente al peso del rame costituente il lotto medesimo in ragione di centesimi cinque per chilogramma, la quale andrà a vantaggio dell'erario pubblico qualora il deliberatario mancasse all'impegno assunto di stipulare il contratto.

Torino, 29 marzo 1865.

Per detto ministero
Il dirett. capo della 2 divis.
1626 PRATOLONGO.

1713 SUBASTAZIONE.

All'udienza del tribunale del circondario di Cuneo delli 17 maggio p. v., ore 11 precise del mattino, sull'istanza di Giuseppe Nitardo, di Vignolo, avrà luogo l'incanto e successivo deliberamento dei beni proprii di Parola Giovanni Battista, di Cervasca.

Detti beni, consistenti in caseggi, campo, prato e bosco, della complessiva superficie di ettari 1, are 33, cent. 60, sono situati sul territorio di Cervasca, regioni Comba e Roccaretti, e si vendono in un sol lotto al prezzo dall'instante offerto di L. 900, eccedenti cento volte il tributo regio sovra essi imposto ed alle altre condizioni tenorizzate nel relativo bando venale delli 16 marzo ultimo scorso.

Cuneo, addì 8 aprile 1865.

Fabre proc.

1714 SUBASTAZIONE.

All'udienza del tribunale del circondario di Cuneo delli 21 maggio p. v., ore 11 precise del mattino, sull'istanza del causidico Francesco Fabre, avrà luogo l'incanto e successivo deliberamento dei beni proprii di Clara Maria Cottrino, moglie di Giorgio Chiardola, domiciliata sulle fini di Busca.

Detti beni, consistenti in una casa con tre piccole pezze campo e prato, della complessiva superficie di are 20, cent. 43, sono situati sulle fini di Busca, regione Casteletto, e si vendono in un sol lotto, al prezzo dall'istante offerto di L. 200, eccedenti cento volte il tributo regio sovr'essi imposto ed alle altre condizioni tenorizzate nel relativo bando venale delli 31 marzo prossimo passato.

Cuneo, li 8 aprile 1865.

Paolo Oliveri p. c.

1645 ESTRATTO DI BANDO

Alle ore 10 antimeridiane del 24 corrente, nell'ufficio del sottoscritto in Intra, asta per la vendita sul prezzo di L. 830 d'un campo in territorio di Trobaso, regione alla Moletta o in Campagna d'Intra, di proprietà della prebenda canonicale di San Maurizio della Costa, eretta in Intra, di are 10, 90, in mappa al num. 75.

Intra, 1 aprile 1865.

Francesco Delorenzi not.

1692 SUBASTAZIONE.

All'udienza del tribunale del circondario di Pinerolo del 31 prossimo maggio, ore 1 pomeridiana, sull'instanza delli signori contessa Rita Pes-Villamarina del Campo, vedova del generale conte Ferdinando Maffei di Boglio, conte Alberto e cav. Annibale Maffei di Boglio, domiciliati in Torino, si procederà contro il signor Raffore Gabriele residente in Pinerolo, all'incanto e successivo deliberamento di un edifizio idraulico, già cartiera, ed ora fabbrica o carderia del cotone, con salto d'acqua perenne, della forza di 25 cavalli, ed annessivi stabili ed adiacenze, consistenti in gerbido, corte e giardino, del quantitativo di are 10, 43, ivi compreso il principale motore dell'edifizio, il gran volante e la testa di trasmissione e simili, il tutto sito sul territorio ed in vicinanza della città di Pinerolo, nella regione Molino della Moletta, sezione I, ai numeri di mappa 138 parte, 163, 166, 167, 168 e 169, e più ampiamente descritto nel bando venale 5 volgente.

L'incanto verrà aperto in un sol lotto sul prezzo di L. 7300 e verranno detti immobili deliberati all'ultimo miglior offerente.

Pinerolo, 7 aprile 1865.

P. Gianda sost. Darbesio p. c.

Settimoultimo anno d'estrazione

VENDITA di vaglia di obbligazioni dello Stato (creazione 27 maggio 1834), da estrarsi dall'amministrazione del debito pubblico il 30 aprile 1865: — 1 premio L. 50,000 - 2 L. 15,000 - 3 L. 10,000 - 4 L. 8,000 - 5 L. 1,000. — Recapito alla drogheria Achino, piazza San Carlo, num. 2, Torino. Contro buono postale di L. 34, si spedisce franco ed assicurato. 1729

DA AFFITTARE

Alloggio di num. 11 camere al primo piano pel 1 luglio.

Altro di num. 9 camere al primo piano pel 1 ottobre.

Via Giulio, num. 12. 1730

RISPOSTA

In risposta all'avviso inserto in questo giornale nel numero 80, sottoscritto Capello Gabriele, la Società dei mastri-falegnami ed industriali fa osservare essere iaconica la scusa addotta dal suddetto che cagionò il suo ritiro, ma bensì per semplice personalità.

E ciò recò disgusto all'intiera Società perchè dalle sue promesse si sperava veder gran cose.

La direzione della Società dei mastri
1731 *falegnami ed industriali.*

1734 NUOVO INCANTO

All'udienza del tribunale del circondario di Torino del 29 corrente mese, ore 10 di mattina, in seguito all'aumento del sesto fattosi dal sig. Lavazza Leonardo al prezzo dell'infradescritto stabile caduto nella subastazione promossa dal comune di Volpiano contro li signori Craveri Francesco fu Giuseppe e Luigi-Tabasso, principali debitori, residenti a San Maurizio, e li terzi possessori Enrichetta Lullin, già vedova di Giovanni Craveri ed ora moglie di Carlo Massicò, quella tanto in proprio che di tutrice, e questo qual contutore delli minori Maria e Carolina, sorelle Craveri fu Giovanni, in ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, li Francesco, Giuseppe, Luigi e Maria fratelli e sorella Craveri fu Francesco, residenti il primo a San Maurizio, il Giuseppe e Maria sul territorio di Torino, ed il Luigi di domicilio, residenza e dimora ignoti, e la Bonino Luigia, vedova di Francesco Craveri, residente a Saluzzo, tanto in proprio che di tutrice dei suoi figli minori Ignazio, Stefano, Margherita, Consolata, Catterina, Ferdinanda, Francesca e Carolina fratelli e sorelle Craveri fu Francesco, pure in Torino residenti, portandolo da L. 11,560, a cui era stato colla sentenza di questo tribunale del 25 marzo ultimo deliberato, a lire 13,490.

Descrizione dello stabile a subastarsi, posto sul territorio di Lombardore, gravato del tributo regio di L. 115 03:

Lotto unico.

Consistente in un solo appezzamento posto sul detto territorio di Lombardore detto la Sbandita, nella regione Frachetta, parte del numero di mappa 3224, composto di campo, bosco e gerbido, del quantitativo di ettari 74, 67, 89, al quale coerenziano a levante la strada nazionale tendente a Cuorgnè, a mezzogiorno il territorio di Leynì, a ponente il comune di Lombardore, ed a notte Craveri Francesco e Giuseppina Tabasso.

Il sovra descritto stabile sarà posto all'incanto al suscitato prezzo d'aumento in lire 13,490 ed alle altre condizioni inserte nel bando in istampa.

Torino, 11 aprile 1865.

C. De Paoli sost. Rodella p. c.

1727 AUMENTO DEL VENTESIMO.

Con atto d'oggi, a rogito del notaio sottoscritto, il casino Barolo e la cascina annessa, posti sulle fini di Torino, borgo Madonna di Campagna, regione di Lucento, esposti in vendita a richiesta dell'opera pia Barolo, e descritti nel capitolato d'asta allo stesso atto inserto, furono deliberati pel prezzo di L. 131,600 al sig. Enrico Martinolo.

Il termine utile per fare l'aumento del ventesimo scade alle 5 ore pomeridiane del giorno 23 corrente.

Torino, 8 aprile 1865.

Pietro Percival notaio.

1553 REINCANTO

in seguito ad aumento di sesto.

Avendo li signori Geremia Imperatori di Intra e Giuseppe Gagliardi di Zoverallo, fatto l'aumento del sesto, cioè l'Imperatori al lotto primo ed il Gagliardi al lotto secondo degli immobili subastati ad instanza del signor Giovanni Octicher residente a Genova, ed in pregiudicio delle signore Panghini Teresa e Rosa sorelle fu Giuseppe, moglie la prima di Giuseppe Bensi, residente a Carpiano, e la seconda di Pietro Besia, residente a Selasca, li suddetti Imperatori e Gagliardi perciò notificano che questo tribunale di circondario su loro instanza fissò l'udienza che sarà dal medesimo tenuta alle ore 11 di mattina del giorno 22 aprile prossimo venturo, pel reincanto e deliberamento degli stabili descritti in due lotti e che con sentenza di questo tribunale delli 11 spirante mese, furono già deliberati al predetto signor Octicher per L. 100 il lotto primo e per L. 500 il lotto secondo. Li suddetti lotti verranno incantati il lotto primo sul prezzo di italiane L. 116 66 ed il lotto secondo sul prezzo di L. 583 33.

Le condizioni sotto le quali si procede al reincanto, risultano dal bando venale 29 spirante mese, redattosi dal signor Mello segretario di questo tribunale di circondario.

Pallanza, 31 marzo 1865.

Carlo caus. Arnatti proc.

Torino — Tip. G. Favale e Comp.